

" La causa tra " il Fondo Culto " e la " Fabbriceria della Chiesa di Gorla Maggiore " avanti al Consiglio di Stato

Chiesa
di SMN
CARLO

Don Pietro Corno ^{fu} nominato parroco in Gorla Maggiore nel 1900.

~~...~~
~~...~~
venuto a conoscenza di certi fatti contenuti nei documenti, ^{perocchè} si prestò con perizia a difendere i diritti che competevano alla sua Chiesa.

~~...~~
L'intraprendente sacerdote si accorse che qualcosa era sfuggito nelle richieste d'indennizzo inoltrate nel 1886 relative a determinate ^{Causa Pio} antiche, ed in particolare ^{che sfuggite} l'assegnazione dal Fondo Culto di una certa somma in compensazione, che in difetto poteva spettare alla Comunità Gorlese.

~~...~~ ^{in quel momento} poteva contare su dei collaboratori abili nelle persone dei fabbricieri Stefano Rossi, ^{la perizia} definito in ogni documento uomo intelligente ed abile) di Bosetti Luigi e di Banfi Angelo. Con l'aiuto di questi ebbe appoggi con il Sindaco di Gorla Minore a motivo delle dipendenza della frazione e coraggiosamente inoltrò alla detta amministrazione una voluminosa pratica di ricorso, che se pur tardivo, mise in moto una vera causa davanti al " Consiglio di Stato."

Scriveva allora don Corno nella sua supplica :

" Verte tra me, nella mia qualità di parroco " pro tempore " di G. M. ed il Fondo Culto ^{una} causa ^{circa} l'adempimento degli obblighi religiosi annessi al soppresso " Pio Legato " istituito dal fu Rev. GASPARE VARADEO con l'antico atto del 10 Gennaio 1634. Però tale legato per quanto il suo adempimento si dovesse successivamente eseguire in questa Parrocchia, fu dal VARADEO assegnato e disposto ad esclusivo beneficio et utilità degli " uomini di Gorla Maggiore ".

" Infatti - continua don Corno - gli uomini di questa terra (ora frazione - regolarmente radunati e convocati sotto i loro ~~Consolli~~ ~~da questi presieduti~~ con istrumento del 19 Aprile 1634 rogato

dal notaio

dal notaio Ercole Pusterla, accettarono pubblicamente il detto legato. "

" Il Governo del tempo approvò l'accettazione fatta dalla Comunità e la sanzionò con " Grida " e decreti che sono allegati nell'atto rogato dal notaio, e venne così " concessa l'immunità ed il privilegio a favore dei terreni che costituivano la dote del legato e l'appannaggio al cappellano."

" In base a ciò il detto legato è di proprietà Comune ed io penso che opponendo giudizio, mi trovi in stato di inferiorità se non sarò appoggiato dall'autorità Comunale. Chiamando in causa codesta Amministrazione comunale non intendo esonerarmi dalle eventuali spese che dichiaro di assumere anche a nome della Fabbricceria.

" Chiedo altresì che l'Amministrazione Comunale deleghi l'avv. Maggiore di Milano per il patrocinio della causa "

C. ... pubblica la decisione spettò al Consiglio Comunale *e la richiesta* venne concessa anche per il comportamento del battagliero Stefano Rossi, che nel contempo riusciva ad ottenere anche l'approvazione della Sottoprefettura di Gallarate.

Il 3 Ottobre 1910/ la causa veniva completamente istruita e passata nelle mani dell'avv. Maggiore. La documentazione veniva appoggiata anche dalla Curia Milanese, per cui il Canonico Nasoni dichiarava che l'avvio *lasciare prevedere* a un esito felice, proponendo però una transazione, che a suo parere era anche voluta dall'Avvocatura Erariale.

Si iniziarono delle trattative *nel* il Fondo Culto tempo trascorso a partire dal 5 Marzo 1871, da quando era stato presentato il ricorso *aveva* incamerato una somma che si poteva valutare attorno alle lire 270 annue, *con la pretesa di* dividere a metà le spese ingenti d'avvocatura e legali.

Come in tutte le pratiche pubbliche, incartamenti voluminosi si formarono nelle vari *settori* amministrativi - comuni - provincia (si dipendeva da Milano) sottoprefettura - curia ecc. e col rifiu-

to dei

